

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato ad Assicurazioni, l'attrice, ha richiesto il risarcimento dei danni a seguito del danneggiamento subito dal portone di ingresso del proprio appartamento sito in

l'attrice ha premesso che è titolare della polizza assicurativa n.

Casa & Servizi" con protezione da danni ai beni e prodotto

plus, sottoscritta il 23/7/2020 con scadenza al 30/7/2021, comprendente tra le altre la garanzia da atti dolosi di terzi anche se avvenuti in occasione di furto o tentato furto; che in data 24/8/2020 sporgeva denuncia per il tentato furto, di cui è stato interessato il proprio appartamento, trovando segni di effrazione sulla porta d'ingresso, e la serratura della porta smontata, con segni di effrazione su tutta la porta d'ingresso; che sul posto interveniva la pattuglia dell'Arma dei Carabinieri della Stazione Quarto Miglio, che constatava l'accaduto ; che anticipava le spese per il ripristino del bene danneggiato con due bonifici del 15 e 17/9/2020 in favore della Ditta i qualità di venditrice del portone blindato, che in data 21/9/2020 emetteva fattura 000443ENR/2020 per euro 2.900,00; che quest'ultima rilasciava dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'irrimediabile pregiudizio subito dalla serratura e dai relativi pannelli del portone blindato, necessitanti di un'integrale sostituzione con una serratura di standard equivalente alla precedente con i relativi adeguamenti al portone; che inviata la richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa , quest'ultima, previo sopralluogo, in data 24/2/2021 formulava una proposta di liquidazione pari ad euro 1.070,00 già detratta l' erronea applicazione di franchigia pari ad euro 250,00; che accoglieva tale offerta a titolo di acconto, che però non veniva accreditata; che in data 18/3/2021 inviava alla l'invito alla negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.


Parte attrice concludeva, per la condanna di i al risarcimento del danno quantificato in euro 2.900,00, oltre al risarcimento dei danni, con vittoria di spese da distrarsi.

si costituiva, eccependo che ai fini dell'accertamento dei danni inviava il proprio perito che stimava un danno pari ad euro 1.320,00, che al netto della franchigia prevista di euro 250,00 determina una liquidazione del danno pari ad euro 1.070,00, escluse le migliorie apportate al portone rispetto allo stato precedente, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata. All'udienza del 30.06.2022, trattandosi di causa documentale, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.

Tanto premesso e ritenuto, va subito detto che la domanda deve accogliersi.

E' pacifco e documentato in giudizio che l'attrice subiva dei danni alla porta di ingresso del suo appartamento a seguito del tentato furto, come da denuncia depositata in atti, per il quale aveva stipulato polizza assicurativa, fornendo prova della riparazione, come da fattura depositata in atti, e del relativo pagamento, come emerge dalla copia dei bonifici effettuati in favore della ditta Enrico, che ha provveduto alla riparazione dei danni, che ha attestato con dichiarazione l'irrimediabile pregiudizio subito dalla serratura e dai relativi pannelli del portone blindato, necessitanti di un'integrale sostituzione con una serratura di standard equivalente alla precedente con i relativi adeguamenti al portone; considerato che la polizza assicurativa stipulata tra le parti, depositata in atti, prevedeva la copertura dei danni alle cose anche a seguito di tentato furto e dalla documentazione fotografica, depositata, emergono i danni come indicati specificatamente nella fattura, del resto, la ditta che ha effettuato le riparazioni ha dichiarato la necessità di un'integrale sostituzione della serratura di standard equivalente alla precedente, osservandosi che la convenuta non ha fornito alcuna prova che per il portone in questione si sarebbe potuta reperire una serratura identica, non fornendo prova, quindi, della miglioria apportata ; inoltre è risultata infondata anche l'eccezione relativa all'applicazione della franchigia pari ad euro 250,00 in quanto tale franchigia, come si evince dal contratto depositato in atti, riguarda la diversa ipotesi di danni da deturpamento ed imbrattamento, fatispecie diversa dal danno provocato, nel caso di specie, da terzi per tentato furto, pertanto, ritenuta la domanda fondata, condanna al pagamento della somma di euro 2.900,000 in favore dell'attrice.

Rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, non risultando provato il danno. Per il principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese del giudizio (comprensive anche della fase di negoziazione) in favore del procuratore antistatario, che liquida come da dispositivo, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.M. n. 37 del 2018 in base al valore della domanda e dell'attività svolta.




**P.Q.M.**

Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti in epigrafe, così provvede:

- accoglie la domanda e condanna Assicurazioni spa al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 2.900,00;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore del procuratore antistatario che liquida complessivamente in euro 1.325,00 di cui euro 1.200,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese vive, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 20/09/2022

IL GIUDICE DI PACE  
Dott.ssa Luciana Mameli



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, 25/10/2022

